

IRF

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE

ESTERO

I.

Ripartizione nazionale ed estera

¹ Le distribuzioni ricevute dall'IRF dallo sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti d'autore accessori delle società di gestione collettiva, compresi gli eventuali proventi finanziari, vengono distribuite dopo la deduzione di tutti i costi associati all'amministrazione e alle disposizioni relative all'attività (vedi sotto).

² L'importo annuale di distribuzione viene suddiviso in una quota nazionale e in una quota estera secondo una ripartizione decisa dai delegati (cfr. Statuto art. 11 lett. b). La quota nazionale viene distribuita in base al regolamento di distribuzione nazionale adottato dal Comitato di distribuzione nazionale. La quota estera viene distribuita in base alle seguenti disposizioni di tale regolamento.

II.

Ripartizione Estero

1. Ripartizione introiti Radio e Televisione

¹ La quota "estera" è divisa tra radio e televisione secondo la struttura tariffaria. Quota radio: entrate da tariffe radiofoniche. Quota TV: entrate da tariffe che riguardano la TV.

² L'attribuzione della quota estera a queste categorie viene effettuata dalla Commissione di Ripartizione Estero.

2. Ripartizione Radio (parte della radio)

¹ I ricavi per la Radio derivanti da tariffe relative alla ritrasmissione via cavo sono ripartiti tra le emittenti radiofoniche in base ai rispettivi allacci tecnici.

² I restanti ricavi Radio, in particolare quelli derivanti dall'utilizzo dei diritti di esecuzione, vengono ripartiti in base alla media dei dati relativi a penetrazione ed allacci tecnici delle emittenti.

³ I canali radiofonici che non diffondono programmi radiofonici veri e propri – ossia canali che trasmettono esclusivamente musica non sono inclusi nella ripartizione delle quote Radio. Nella distribuzione per statistiche di portata tecnica, i programmi con una portata tecnica inferiore al 50% non saranno presi in considerazione.

3. Ripartizione TV (quota di televisione)

Il compenso per i diritti d'autore sarà effettuato in conformità alle disposizioni della sezione 3.1 e seguenti e il compenso per i diritti d'autore accessori in conformità al criterio del tasso di penetrazione.

3.1 Tasso di penetrazione e portafoglio diritti

La distribuzione generale si basa in egual misura sulla penetrazione e sul volume dei diritti.

3.1.1 Penetrazione

Un valore di punto è assegnato a ciascun emittente televisiva in base alla sua penetrazione sulla base della seguente tabella:

Penetrazione	Punti
più di 35	10
30 – 34.99	09
25 – 29.99	08
20 – 24.99	07
15 – 19.99	06
10 – 14.99	05
5 – 9.99	04
Fino a 4.99	03

3.1.2 Portafoglio diritti

¹ A seconda del portafoglio diritti posseduto, alle emittenti viene assegnato un valore secondo la seguente tabella:

Portafoglio diritti	Punti
oltre il 60%	10
40 – 59.99 %	06
20 – 39.99 %	03
1 – 19.99%	02

² Spetta all'emittente presentare la documentazione relativa alla quota di diritti acquisiti per la diffusione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. L'attestazione deve essere presentata alla Segreteria IRF al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno di incasso di riferimento.

3.2 Fattore programma generalista e programma tematico

I canali generalisti vengono valutati con un punteggio doppio. Canali di "interesse speciale", come notizie, sport, musica, ecc, sono contati solo una volta.

3.3 Teleshopping, Channel Sharing

¹ Emittenti che non diffondono veri e propri programmi televisivi – come per esempio Teleshopping o canali di giochi a premi e simili - non partecipano alla ripartizione.

² Canali che vengono diffusi in regime di Channel Sharing possono – su richiesta delle emittenti coinvolte - venire considerati come un unico canale.

3.4 Pay TV

Le emittenti a pagamento non partecipano alla ripartizione dei proventi della ritrasmissione (art. 22 LDA) e del TC 12. Sono inclusi nella distribuzione generale per le tariffe che riguardano i loro diritti.

4. Disposizioni generali

¹ Solo i programmi TV censiti da Mediapulse sono presi in considerazione nella ripartizione degli introiti. Ove nel presente Regolamento di Ripartizione si faccia riferimento alla penetrazione i dati di riferimento sono quelli forniti da Mediapulse (unità abitative con allacci IPTV & Cavo con ospiti, intera giornata, penetrazione netta in percentuale (Nrw-%), Overnight +7, con 30 secondi di utilizzo consecutivo). Qualora sussistano fondati dubbi sui metodi di misurazione del tasso di penetrazione adottati da Mediapulse, in casi particolari si può ipotizzare per queste emittenti una partecipazione alla ripartizione basata su una somma forfettaria da stabilire individualmente volta per volta. Le verifiche necessarie per tali casi verranno fatte dall' IRF su esplicita richiesta documentata da parte dell'emittente interessata.

² Nella ripartizione Radio sono determinanti il tasso di penetrazione e gli allacci tecnici. Per tasso di penetrazione si intende la misurazione effettuata da Mediapulse. Dove nel Regolamento si fa riferimento agli allacci tecnici della Radio si tratta della misurazione della penetrazione tecnica, ossia della misurazione della possibilità di ricezione di un'emittente in una unità abitativa.

³ Se la base per la classificazione di un programma secondo le disposizioni del presente Regolamento di Ripartizione cambia, se ne terrà conto pro rata temporis nell'anno di ripartizione corrispondente; ciò vale anche per la prima classificazione di un programma. In ogni caso si terrà agira' in base al principio di corretta amministrazione.

⁴ Ogni emittente ha l'obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento che abbia rilevanza ai fini della classificazione del canale in base alle disposizioni del presente Regolamento.

⁵ Qualora un'emittente ometta di informare prontamente l'IRF, questa può in maniera autonoma riclassificare retroattivamente il canale a partire dalla data d'inizio di tali cambiamenti e conseguentemente procedere ad un eventuale recupero delle somme versate all'emittente oppure ad una compensazione con un credito a favore dell'emittente stessa.

⁶ Il Segretariato deve inoltre essere informato dei nomi e delle designazioni attuali delle emittenti affiliate al 31 dicembre di ogni anno di incasso . Le emittenti sono responsabili delle decisioni che riguardano le ripartizioni basate su notifiche mancanti .

⁷ Partecipano alla ripartizione le emittenti che hanno conferito mandato con l'IRF. I loro diritti vengono trasferiti con effetto dal 1° gennaio dell'anno precedente in cui è stato stipulato il contratto. Per le richieste retroattive di ulteriori anni precedenti (termine di prescrizione: max. 5 anni), la Commissione di Ripartizione crea disposizioni adeguate, legate all'attività, per emittente e per anno di raccolta.

⁸ Ai sensi del presente Regolamento il periodo di prescrizione delle richieste sia dei membri che dei mandatari è di 5 anni.

⁹ La riservatezza dei dati delle emittenti deve essere garantita. I membri della Commissione di assegnazione sono tenuti a mantenere il segreto sui dati degli organismi di radiodiffusione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni

Entrata in vigore

Questa ultima versione rivista entrerà in vigore a partire dal 1.7.2023 (applicabile a partire dall'anno di 1.7.2023) sostituirà i regolamenti precedenti. La ripartizione del supplemento 1 sezione 1 e del supplemento 2 TC 12 non sono oggetto del presente regolamento.

Revisione: 21 giugno 2024